

Quali requisiti devono avere gli Arbitri?

In teoria l'Arbitro, per ricoprire tale funzione, deve essere in possesso della sola capacità di agire (che si acquista al compimento del diciottesimo anno di età) intesa come l'idoneità di redigere atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche di cui si è titolari. In conseguenza di ciò non possono essere arbitri i minori, interdetti, inabilitati, i falliti e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici. Tuttavia la nomina di una figura priva di requisiti è un'ipotesi pressoché impossibile nella pratica in quanto l'assenza di limiti, al contrario, fa ricadere la scelta su professionisti di alto profilo e con un percorso professionale, di studio e di ricerca molto più adatto alla controversia specifica, come emerge soprattutto in controversie meramente tecniche (es. appalti).

Quanti devono essere gli Arbitri?

L'art. 809 del codice di procedura civile prevede che "gli arbitrati possono essere uno o più, purché in numero dispari". La finalità della disposizione è quella di favorire una decisione che potrebbe non concretizzarsi ove gli Arbitri siano in numero pari.

Optare per un Arbitro singolo o per un collegio arbitrale è una scelta che dipende dal valore e dalla complessità della controversia.

Come viene individuato il numero degli Arbitri?

Se le parti, cui compete la priorità di scelta, non stabiliscono il numero degli Arbitri o ignorano il principio della disparità previsto dall'art. 809 codice di procedura civile, l'attuale normativa prevede un meccanismo sanatorio che salvaguarda la volontà compromissoria.

Cosa succede se gli Arbitri sono in numero pari?

Qualora sia stato previsto un numero pari di Arbitri sarà nominato un ulteriore Arbitro secondo le modalità decise dalle Parti o, in caso di mancata decisione da parte di esse, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha Sede l'Arbitrato. Secondo una parte della dottrina, il principio di disparità non sembra vincolante per l'Arbitrato irrituale nel quale è possibile una nomina pari che però implica una decisione assunta all'unanimità.

Come vengono nominati gli Arbitri?

La nomina degli Arbitri rappresenta un potere-dovere delle Parti che, dopo avere espresso l'intenzione di ricorrere al procedimento arbitrale, devono e possono nominare l'organo giudicante.

Il legislatore impone alle Parti una duplice opzione che porterà:

- a nominare direttamente l'Arbitro o gli Arbitri (con nome e cognome);
- in alternativa: a stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

La nomina diretta può trovare compimento nella Convezione d'Arbitrato anche se è un'ipotesi piuttosto remota nella clausola compromissoria mentre è molto più probabile nel compromesso.

La nomina diretta può inoltre formalizzarsi con un atto unilaterale, come la domanda di Arbitrato, con la quale l'Attore dichiarerà l'intenzione di iniziare il procedimento arbitrale provvedendo altresì alla nomina dell'Arbitro e chiedendo al Convenuto di fare altrettanto nella comparsa di risposta.

In assenza di nomina diretta, le Parti dovranno almeno indicare il numero degli Arbitri e le modalità di nomina. Questa duplice indicazione potrà avvenire o nella convenzione di Arbitrato (composta da compromesso, clausola compromissoria, convenzione di Arbitrato in materia non contrattuale) o in un patto successivo.

La nomina può avvenire con le seguenti modalità:

- affidamento a ciascuna delle Parti;
- affidamento ad un terzo soggetto indicato dalle Parti (ad es. l'organismo che amministra il procedimento);
- esecuzione dall'autorità giudiziaria.

Gli Arbitri devono accettare l'incarico?

Sì. Dopo la nomina ciascun Arbitro dovrà accettare formalmente e ciò potrà avvenire anche in prima udienza, un privilegio assai consigliato perché solo da quel momento decorreranno i termini per l'emissione del lodo. Le Parti devono essere informate dell'avvenuta accettazione (anche senza particolari formalità) e una volta che ciò avviene non sarà più ammessa la revoca unilaterale da parte del proponente né la rinuncia dell'Arbitro se non per un giustificato motivo. L'eventuale mancata accettazione da parte di un Arbitro non determina l'inefficacia della convenzione arbitrale, ma semplicemente la nomina a favore di un altro Arbitro.

Quali sono i diritti dell'Arbitro?

Ai sensi dell'art. 814 codice di procedura civile *gli Arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le Parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.* Il provvedimento di liquidazione (che può essere contenuto in un'ordinanza, nel lodo o in una semplice richiesta scritta alle Parti) è di fatto una proposta contrattuale, ma non è vincolante per le Parti che non la accettano formalmente o per *facta concludentia*.

Quali sono gli obblighi dell'Arbitro?

L'Arbitro deve essere libero e imparziale e quindi in fase di accettazione dovrà valutare eventuali motivi che possano minare la sua imparzialità o indipendenza. Inoltre l'Arbitro ha l'obbligo di pronunciare il lodo nel termine indicato dalle parti (o in assenza in quello previsto dal codice di procedura civile) e in conseguenza di ciò non dovrà ritardare o omettere gli atti relativi alle sue funzioni. A seguire l'Arbitro non potrà rinunciare all'incarico se non per un giustificato motivo.

Quali sono le responsabilità dell'Arbitro?

Diverse sono le cause di responsabilità dell'Arbitro che il legislatore ha uniformato con il nuovo art. 813-quater codice di procedura civile che stabilisce il principio del dolo o colpa grave.

Nello specifico risponde dei danni cagionati alle Parti l'Arbitro che:

- 1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, oppure ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
- 2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826. Fuori dai precedenti casi, gli Arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117. L'azione di responsabilità può essere proposta in alternativa al giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma n. 1. Se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento

dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta. Se la responsabilità non dipende da dolo dell'Arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, se questo non è stato determinato, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.

Nei casi di responsabilità dell'Arbitro, il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione. Ciascun Arbitro risponde solo per se stesso.

Al di fuori dei casi disciplinati dal primo comma, gli Arbitri risponderanno nei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge 117/1988 che regola la responsabilità civile dei Magistrati.

Da ciò consegue che gli Arbitri non potranno essere chiamati a rispondere dell'attività interpretativa di norme di diritto o di valutazione dei presupposti di fatto e delle prove offerte dalle Parti. Anche per loro la colpa è considerata "grave" nei seguenti casi:

1. la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
2. l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto che secondo gli atti del procedimento non può esistere;
3. la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto che secondo gli atti del procedimento non può non esistere;
4. l'emissione di provvedimento che viola la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge, oppure senza motivazione.

L'Arbitro può essere sostituito?

Sì. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli Arbitri nominati si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la loro nomina. Se la parte o il terzo a cui spetta la nomina del sostituto non vi provvede, o se la convenzione di Arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni relative alla nomina.

L'Arbitro può essere ricusato?

Sì. Un Arbitro può essere ricusato:

1. se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle Parti;
2. se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia Amministratore, ha interesse nella causa;
3. se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado, o convivente o commensale abituale di una delle Parti, di un rappresentante legale di una delle Parti, o di uno dei suoi difensori;
4. se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle Parti, o con un suo rappresentante legale, o con uno dei suoi difensori;
5. se è legato ad una delle Parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a una società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, oppure da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle Parti;
6. se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle Parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

Una Parte non può ricusare l'Arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti solo dopo la nomina.

Ricordiamo che questo testo va in pubblicazione contestualmente all'approvazione della Legge 26 novembre 2021, n. 206, pubblicata sulla G.U. 9 dicembre 2021, n. 292, che tende a modificare in modo favorevole anche la normativa in materia di A.D.R. ed è prevista l'invalidità dell'accettazione della nomina e la decadenza, qualora l'Arbitro abbia ommesso di dichiarare le circostanze che, ex art. 815 codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione.

L'Arbitro può decadere?

Sì. Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'Arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla Convenzione di Arbitrato. In mancanza, decorso il termine di 15 giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'Arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al Presidente del Tribunale a nomina dell'art. 810, secondo comma. Il Presidente, sentiti gli Arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accertata l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'Arbitro e provvede alla sua sostituzione.

